



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
Bologna
Direzione

Bologna, 31/05/2018

Prot.n.

Istituto Comprensivo N. 13
PROT. 2013
DATA 1/5/2018

A
-Istituti scolastici

-Ministeri
in indirizzo

p.c.
ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
Ufficio di Ambito n.5

OGGETTO: trasmissione nota relativa a domande di assegno al nucleo familiare: precisazioni in merito alla modalità di presentazione ed alla loro compilazione.

In allegato alla presente si trasmette la nota relativa alla presentazione delle domande per l'attribuzione dell'assegno al nucleo familiare contenente precisazione importanti in merito alle modalità di presentazione e di compilazione delle stesse.

Si raccomanda di darne diffusione a tutto il personale interessato al fine di agevolare la lavorazione delle domande da parte dello scrivente ufficio, evitando di richiedere in un secondo tempo documentazione che necessariamente deve essere presente fin dal momento della presentazione.

Con l'occasione si ricorda che trattandosi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, lo scrivente Ufficio procederà a verifiche in ordine alla veridicità del contenuto delle stesse ed ai conseguenti adempimenti secondo le disposizioni vigenti in caso di riscontro di dichiarazioni mendaci o non veritiere.

Distinti saluti

Il Direttore
(Dr.ssa Giovanna Ghini)
Firma-apposta digitalmente

1

2



*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
Bologna
Direzione*

Bologna, 31/05/2018

*Prot.n. =pari
numero
lettera di
trasmissione*

*A
-Istituti scolastici
-Ministeri
in indirizzo*

*p.c.
ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
Ufficio di Ambito n.5*

BOLOGNA

OGGETTO: domande di assegno al nucleo familiare: precisazioni in merito alla modalità di presentazione ed alla loro compilazione.

1.MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le domande di Assegno per il nucleo familiare (ANF) possono essere presentate:
1) al proprio ufficio di servizio (Istituto Scolastico) per il successivo inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna. *Tale modalità è preferibile al fine di evitare errori, inesattezze o carenze di informazioni in fase di presentazione (che potrebbero determinare lunghi tempi di definizione) nonché per abbreviare i tempi di definizione della istanza.*

Per tali atti/documenti indirizzati al servizio stipendi , l'oggetto della pec da inviare dovrebbe cortesemente rispettare il seguente formato:

[Applicazione][cognome nome] – [codice fiscale] – [prestazione richiesta] – [denominazione istituzione scolastica/altra amministrazione]

Esempio:

Applicazione- BIANCHI MARIA – C:F: – ANF –I.C. “xxx” Bologna.

L'istanza, dovrà essere inoltrata con singolo file in formato PDF, all'interno del quale occorre inserire i documenti d'identità dei firmatari e di ogni altra documentazione utile al riconoscimento del beneficio economico;

2) direttamente dai richiedenti tramite email PEC personale o da casella email personale non certificata solo se appartenente a dominio istituzionale (ad. es. @istruzionee), corredate dalle copie di un documento d'identità valido del firmatario richiedente e del coniuge, anche se non firmate digitalmente ai sensi del CAD art. 65 c. 1 lett. c.

Non possono essere accettate email provenienti da dominio generico (@libero.it, @gmail, ecc) in quanto carenti del requisito di riconoscibilità della provenienza ex art. 65 CAD.

Al fine di una più efficiente ricezione telematica si richiede di specificare nell'oggetto della email quanto oltre specificato

[Applicazione][cognome nome] – [codice fiscale] – [prestazione richiesta] – [denominazione istituzione scolastica/altra amministrazione]

Esempio:

Applicazione- BIANCHI MARIA – CF – ANF –I.C. "xxx" Bologna. L'istanza, dovrà essere inoltrata con singolo file in formato PDF, all'interno del quale occorre inserire i documenti d'identità dei firmatari e di ogni altra documentazione utile al riconoscimento del beneficio economico;

3) gli utenti privati potranno altresì, far pervenire l'istanza personalmente allo sportello

2. REDDITO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nell'anno solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda: 1 luglio/30 giugno dell'anno successivo. Ad es. per una domanda relativa a periodi compresi tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, il reddito da dichiarare è quello conseguito nell'anno 2016. In caso di richiesta di assegno per periodi arretrati dovrà essere compilato un modello di assegno per nucleo familiare per ogni anno richiesto.

Redditi da dichiarare:

- REDDITI ASSOGGETTABILI ALL'IRPEF al lordo degli oneri deducibili: redditi da lavoro dipendente e assimilati (es. prestazioni di disoccupazione, di mobilità, etc. erogati dall'INPS), compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e altri redditi.

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria. *In particolare si segnala che i redditi di terreni e fabbricati non più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF, mantenendo la loro natura reddituale, devono essere comunque considerati nel reddito familiare complessivo.*

- REDDITI DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI, se superiori ad euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare), QUELLI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D' IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA.

- REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettabili al regime italiano dell'Irpef nonché i redditi da lavoro conseguiti presso enti internazionali con sede nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana e le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali.

NON COSTITUISCONO REDDITO ai fini dell'assegno nucleo familiare (e quindi non vanno considerati nemmeno tra i redditi esenti):

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;

- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge compreso l'assegno regionale;

- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;

- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;

- l'indennità di frequenza per i minori invalidi civili, gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;

- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Vanno poi dichiarati:

-REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA (ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI);

-ALTRI REDDITI (da intendersi prevalentemente come REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DI ALTRA NATURA;

-REDDITI ESENTI, presente nel modello di domanda per l'assegno, indicare, con riferimento a tutto il nucleo familiare, gli importi relativi a tali redditi qualora la somma complessiva sia superiore a euro 1.032,91;

A titolo esemplificativo si possono citare:

REDDITI ESENTI: interessi di obbligazioni pubbliche o private, indennità e assegni erogati a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, pensioni

privilegiate militari tabellari, borse di studio per universitari di cui al D.Lgs. 29.03.2012 n. 68, borse di studio per dottorato di ricerca di cui alla legge 30.11.1989 n. 398, voucher per lavoro accessorio;

REDDITI SOGGETTI A RITENUTA DEFINITIVA come interessi su depositi, conti correnti e libretti bancari e postali; premi e vincite, redditi di BOT, CCT e di altri titoli dello stato soggetti a ritenuta definitiva dal 20.09.1986;

REDDITI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA quali proventi su quote di fondi di investimento mobiliare italiani ed esteri, plusvalenze da cessioni di azioni e partecipazioni non qualificate

L'assegno per il nucleo familiare NON SPETTA se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (tranne i casi particolari riportati nella sezione normativa). *Si riportano di seguito le INDICAZIONI PRINCIPALI per la compilazione del modello ANF nella parte riferita ai redditi del nucleo familiare, specificando che oltre a quelli desumibili dai vari modelli fiscali devono essere indicati anche i redditi per i quali non è stata presentata dichiarazione fiscale e/o non è previsto il rilascio di modelli fiscali.*

3. SOTTOSCRIZIONE

La domanda dell'assegno per il nucleo familiare deve essere sottoscritta anche dal coniuge il quale, così facendo, attesta di non aver a sua volta richiesto l'assegno per il nucleo familiare ed alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del coniuge.

In ogni caso il genitore non richiedente, anche non coniugato, deve presentare una dichiarazione completa di dati anagrafici, corredata da un documento di identità, in cui attesta di non aver percepito o non avere presentato domanda per assegno al nucleo familiare, per lo stesso periodo per il quale ne ha fatto domanda il richiedente.

Infine, se la domanda non viene sottoscritta in presenza del dipendente preposto al ritiro della stessa, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE

Sottoscrivendo la domanda il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato.

AVVERTENZA: qualora da controlli successivi emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda, si procederà secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il richiedente che dichiari dati non veritieri o ometta gli stessi in funzione dell'acquisizione del diritto all' ANF, è passibile di reato per truffa.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA La principale documentazione da produrre è di seguito riportata.

Sentenza di omologa della separazione legale, sentenza di divorzio o convenzione di negoziazione assistita, qualora la domanda di assegno sia presentata per la prima

volta o vi sia stata una variazione rispetto alla situazione dichiarata nella precedente domanda;

- copia del certificato rilasciato dalla competente commissione medica che attesti l'eventuale stato di inabilità, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o se vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente.

5.VARIAZIONI

Ogni variazione che intervenga nella composizione del nucleo familiare successivamente alla presentazione della domanda (ad esempio nascita figlio, separazione, matrimonio, ecc.), va comunicata ai competenti Uffici entro 30 giorni mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare sul modello ANF_variazione.

Si allegano alla presente le FAQ reperibili sul portale Noi.Pa. utili alla corretta compilazione delle domande.

Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione possibile al proprio personale della presente comunicazione.

IL DIRETTORE

(Dr.ssa Giovanna GHINI)
firma apposta digitalmente

Piazza dell'VIII Agosto, 26 – 40126 Bologna – Tel. 051/2866111 – 051/2866203 –
Fax 051/2866288-
e-mail: rgs.rps.bo@tesoro.it

FAQ MEF - NOIPA

Domanda n. 1:

Da chi è composto il nucleo familiare?

Risposta:

Il nucleo familiare è composto ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito

nella L. 13.5.1988, n.153 (norma istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare), dai coniugi, con

esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati minori di età e

senza limiti di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un

proficuo lavoro.

Domanda n. 2:

Quali altri soggetti possono far parte del nucleo familiare?

Risposta:

Sono inclusi anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente nel caso in cui essi siano orfani di

entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti e sempreché siano minorenni

ovvero maggiorenni qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un

proficuo lavoro.

Domanda n. 3:

Possono essere inclusi nel nucleo familiare i nipoti in linea retta, minori di età e viventi a carico

degli ascendenti?

Risposta:

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999 è possibile includere nel nucleo familiare anche i nipoti in linea retta, minori di età e viventi a carico degli ascendenti, anche se non formalmente affidati, purchè sia accertata la sussistenza del requisito dello stato di non autosufficienza economica dei minori e quello del loro mantenimento da parte dell'ascendente, mantenimento che può intendersi presunto nel caso di convivenza del nipote e che dovrà essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso di non convivenza. Domanda n. 4:

Il convivente può essere incluso nel nucleo familiare?

Risposta:

La legge ha individuato esattamente i componenti del nucleo familiare: il soggetto convivente, non rientrando nell'elencazione fornita dalla norma, non può essere ricompreso nel nucleo né, conseguentemente, possono essere inclusi nel reddito familiare i redditi da lui percepiti. Domanda n. 5:

Possono essere inclusi nel nucleo familiare i figli nati da precedente matrimonio o da una

precedente relazione del coniuge?

Risposta:

Sì, possono essere inclusi nel nucleo familiare del dipendente - anche se conviventi con l'altro genitore – a condizione che risulti da apposita dichiarazione che i minori stessi non siano inclusi agli stessi fini in altro nucleo familiare.

Domanda n. 6:

Quando il nucleo familiare può essere composto di una sola persona?

Risposta:

Costituisce nucleo familiare la persona sola (orfano/a o vedovo/a) a condizione che sia altresì in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

a) titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;

b) minore di età o maggiorenne inabile che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Domanda n. 7:

Quali sono i redditi da considerare ai fini dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare?

Risposta: la legge 13.5.1988, n.153, prevede la valutazione dei redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad Irpef, dei redditi esenti da Irpef e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, qualora il loro importo complessivo annuo sia superiore ad euro 1.032,91 annui. Uniche esclusioni sono consentite per somme aventi carattere risarcitorio (ad esempio le pensioni di guerra, le rendite infortunistiche erogate dall'INAIL, le pensioni privilegiate "ordinarie tabellari") o di rimborso spese forfetario (ad esempio le indennità di accompagnamento). Domanda n. 8:

Qual è il periodo di riferimento dei redditi da prendere in considerazione?

Risposta:

L'assegno viene attribuito sulla base dell'ammontare dei redditi percepiti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno. Domanda n. 9:

La presenza nel reddito familiare di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente preclude l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare?

Risposta:

L'art.2, comma 10, della legge n.153/88, dispone che l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare Domanda n. 10:

Può essere chiesto il trattamento di famiglia per periodi antecedenti la data della domanda?

Risposta:

Sì, nei limiti della prescrizione quinquennale e purchè sussistano per tali periodi le condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo. Domanda n. 11:

L'indennità di comunicazione prevista dalla legge n.508/1988 va esclusa dal computo del reddito complessivo?

Risposta:

L'indennità di comunicazione prevista dall'art.4 della legge n.508/1988, in quanto concessa ai sordomuti "al solo titolo della minorazione", è da considerare assimilabile agli emolumenti di natura risarcitoria e, quindi, può essere esclusa dal computo del reddito complessivo ai fini della determinazione del trattamento di famiglia.

Domanda n. 12:

La pensione di invalidità civile erogata al coniuge del dipendente va computata nel reddito familiare complessivo?

Risposta:

La pensione di invalidità civile ha carattere sostitutivo di un reddito autonomamente non producibile per effetto di una minorazione e, in quanto tale, va computata nel reddito familiare. Domanda n. 13:

Come vanno computati gli emolumenti arretrati ai fini della corresponsione dell'assegno?

Risposta:

Gli emolumenti arretrati vanno considerati nel reddito familiare complessivo dell'anno di percezione, a prescindere dagli anni cui si riferiscono. Uniche esclusioni previste dal legislatore sono i trattamenti di fine rapporto e le prestazioni della cassa integrazione guadagni. Domanda n. 14:

L'assegno alimentare percepito per il mantenimento dei figli nei casi di separazione fra i coniugi va incluso nel reddito familiare?

Risposta:

Poiché gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito non vanno inclusi nel reddito familiare complessivo ai fini della dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare.

Domanda n. 15: In caso di variazione della composizione del nucleo familiare quali redditi devono essere presi in considerazione?

Risposta:

Una volta individuato il nucleo familiare, si computano i redditi percepiti nell'anno precedente da coloro che alla data di attribuzione del trattamento di famiglia fanno parte del nucleo medesimo. Le eventuali modifiche intervenute, da comunicare tempestivamente all'amministrazione, hanno effetto dalla data dell'evento (ad esempio, in caso di separazione legale, il coniuge legalmente ed effettivamente separato non potrà essere ricompreso nel nucleo del dipendente dalla data della separazione né il relativo reddito potrà essere computato nel reddito familiare complessivo). Domanda n. 16:

Quali sono le percentuali di invalidità da considerare ai fini del beneficio dell'elevazione dei livelli di reddito previsto per i nuclei con soggetti inabili?

Risposta:

Il beneficio dell'aumento dei limiti di reddito - previsto per i nuclei familiari comprendenti soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro oppure, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - può essere riconosciuto solo nei casi di invalidità che comportano una riduzione della capacità lavorativa del 100%, percentuale che deve essere espressamente indicata nella certificazione prodotta. Domanda n. 17:

Da quale data decorre il beneficio?

Risposta:

Dalla data del verbale con cui la Commissione medica riconosce effettivamente il requisito della totale inabilità.

Domanda n. 18:

L'aumento dei limiti di reddito previsto per i nuclei comprendenti soggetti inabili può essere concesso qualora l'inabile sia lo stesso dipendente?

Risposta:

L'attribuzione del beneficio presuppone l'impossibilità dell'inabile di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tale circostanza è esclusa nel caso del dipendente fornito di un trattamento economico di attività.

Domanda n. 19:

L'aumento dei limiti di reddito previsto per i nuclei comprendenti soggetti inabili può essere concesso ad un dipendente per la sua condizione di non vedente? Risposta:

Il beneficio dell'aumento dei limiti di reddito non può essere concesso al dipendente non vedente in

quanto la condizione di cieco assoluto non è tale da comportare una inabilità assoluta a proficuo

lavoro. La circostanza che il dipendente sia fornito di un trattamento economico di attività non

soddisfa la condizione dell'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro posta dal legislatore a

presupposto del beneficio in oggetto.

Domanda n. 20:

In caso di separazione legale o di divorzio si deve tener conto del reddito del dipendente o di quello

del genitore affidatario dei figli?

Risposta:

Nei casi di separazione legale o di divorzio, il nucleo familiare è composto, tra gli altri, dal dipendente e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, con esclusione del coniuge separato; conseguentemente il nucleo familiare da considerare, anche ai fini dell'individuazione del reddito annuo, è quello composto dal dipendente e dai figli, a prescindere dall'affidamento degli stessi all'uno o all'altro genitore.

Domanda n. 21: In caso di separazione legale, da quale data può considerarsi escluso dal nucleo il coniuge separato?

Risposta:

Perché il coniuge sia escluso dal nucleo familiare è necessario che ci sia una separazione effettiva (avvenuta materialmente) e legale (accertata dall'autorità giudiziaria): tale circostanza si intende realizzata con il provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizza i coniugi a vivere separati ed è dalla data di tale pronuncia che il coniuge può intendersi escluso dal nucleo, ai fini della corresponsione dell'assegno.

Domanda n. 22:

In caso di separazione legale o divorzio l'ex coniuge sfornito di reddito ha diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare per i figli a lui affidati?

Risposta:

Nei casi di separazione legale o di divorzio il genitore affidatario della prole, qualora non abbia titolo al trattamento di famiglia per un suo rapporto di lavoro, esercita solo il diritto a percepirlo, ai sensi dell'art.211 della legge n.151/1975, ma non ne acquisisce la titolarità che resta all'altro genitore dipendente o pensionato; quindi il trasferimento della corresponsione del trattamento di famiglia al coniuge affidatario può essere attivato solo su istanza di quest'ultimo, in mancanza del quale continua ad essere erogato al relativo titolare. Al genitore affidatario che ne faccia richiesta, ancorché non titolare dell'assegno, viene corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, in misura piena, in relazione al numero dei figli a lui affidati.

Domanda n. 23:

Come va corrisposto l'assegno per il nucleo familiare nei casi di separazione legale fra i coniugi con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori?

Risposta:

Nei casi di separazione legale tra i coniugi l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto alternativamente dall'uno o dall'altro genitore, se entrambi lavoratori dipendenti. Il nucleo familiare sarà quello composto dal lavoratore dipendente e dai figli, con esclusione del coniuge separato, e i redditi presi in considerazione saranno esclusivamente i redditi percepiti dai componenti come sopra individuati. In caso di disaccordo, però, se entrambi i genitori ne fanno richiesta, il suddetto beneficio deve essere corrisposto al genitore con il quale il figlio convive, ai sensi dell'art.9 della legge n.903/77. Invece nel caso uno dei genitori coaffidatari sia privo di reddito e richieda il trattamento di famiglia ai sensi dell'art.211 della legge n.151/1975 (vedi faq n.22), l'assegno per il nucleo familiare andrà suddiviso in quote proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo. Se, ad esempio, i figli affidati fossero due, l'importo dell'assegno andrebbe diviso in tre quote, una delle quali andrebbe corrisposta interamente al dipendente mentre le restanti due, riferite ai figli, verrebbero suddivise al 50% tra il dipendente e il coniuge separato.

Domanda n. 24

Che tipo di maggiorazioni si possono avere attraverso l'assegno al nucleo familiare?

Risposta:

All'interno del portale NoiPA, nella sezione "La Soluzione" > "Servizi Stipendiali" > "Assegni al Nucleo Familiare" è presente la Tabella Circolare IGOP che permette di individuare la rivalutazione dei redditi per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare.

Domanda n. 25

Come deve essere presentata la richiesta di Assegno al Nucleo Familiare (ANF)?

Risposta:

La richiesta di ANF deve essere presentata con il modello "Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (ANF - per il dipendente)" disponibile sul portale NoiPA. Il modulo è accessibile andando sulla barra in alto e seguendo il percorso: "Modulistica" > "Amministrati" > "Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (per il dipendente)".

Domanda n. 26

Come fare per sapere se si ha diritto all'assegno al nucleo familiare?

Risposta:

Per verificare se si ha diritto all'assegno al nucleo familiare il lavoratore dipendente o il pensionato da lavoro dipendente deve accertarsi di rientrare nei parametri previsti dalla legge per l'anno in corso. I due parametri da verificare sono: composizione del nucleo familiare e reddito complessivo. Domanda n. 27

Cosa comunicare nel caso in cui i requisiti per gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) non presentino modifiche rispetto alla situazione pregressa? Risposta:

Se non ci sono variazioni di reddito e/o di nucleo familiare, è comunque necessario effettuare una nuova comunicazione per la rideterminazione degli ANF. Domanda n. 28

Il mio reddito complessivo comprende redditi che non derivano dal solo lavoro dipendente. Ho comunque diritto all'assegno familiare?

Risposta:

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati è inferiore al 70%

del reddito complessivo del nucleo familiare. La ratio della norma consiste nell'erogare l'assegno

esclusivamente a favore di nuclei familiari che percepiscono prevalentemente redditi da lavoro dipendente.

Domanda n. 29

Nel caso di compimento della maggiore età di un figlio, come si effettua la variazione a sistema?

Risposta:

Sarà cura dell'Ufficio responsabile del trattamento economico inserire nel sistema il compimento

del 18° anno dei familiari per cui si usufruisce dell'ANF. Dal mese successivo verrà indicata la

nuova configurazione del nucleo familiare.

Domanda n. 30

Quali sono i familiari per i quali è possibile richiedere l'assegno al nucleo familiare?

Risposta:

Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno è composto da: dichiarante, coniuge, figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio, affidati da norma di legge) di età inferiore ai 18 anni o senza limiti di

età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Sono da considerare anche fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni, del dipendente o del pensionato, nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione (o senza limiti di età nel caso si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro). Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona nel caso di orfano titolare di

pensione di reversibilità da lavoro dipendente che abbia un'età inferiore ai 18 anni o si trovi a causa

di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

Domanda n. 31

Quali sono i redditi da considerare ai fini del diritto all'assegno al nucleo familiare?

Risposta:

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei seguenti redditi:

redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef;

redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati);

redditi da fabbricati (vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione per abitazione principale); redditi da lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale;

altri redditi assoggettati a ritenuta d'imposta (Prestazioni occasionali) o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli) solo se superiori complessivamente a 1.032,91€ l'anno.

Non sono considerati redditi ai fini del diritto all'assegno:

l'assegno per nucleo familiare;

le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;

le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate dall'Inail;

le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.